

COMUNICATO STAMPA

NORME DA RISPETTARE DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI AI PRECARI DELLA SCUOLA SUI POSTI ANCORA VACANTI E DISPONIBILI.

Prof. Francesco Sola, Segretario Generale del SAB (Gilda-Unams), 25/9/2003

Prot. 25/9as

Oggetto: Norme da rispettare da parte dei dirigenti scolastici per il conferimento dei contratti ai precari della scuola sui posti ancora vacanti e disponibili.

In riferimento alle proposte di contratto che, con l'inizio delle lezioni, i dirigenti scolastici stanno conferendo ai precari docenti e non docenti ed al caos ingenerato sulle tipologie di graduatorie da utilizzare che già hanno prodotto contenzioso, il sindacato SAB della Gilda-Unams tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, anche al fine di fornire adeguata informatica, fa presente quali devono essere le procedure da adottare, nonché la tempistica e le graduatorie da utilizzare per i posti comuni di ogni ordine e grado di scuola, per un corretto conferimento dei contratti.

La legge n. 124/99 che ha istituito le graduatorie permanenti, all'art. 4 –supplenze-, ai commi 1 e 2 è previsto che, per i posti effettivamente vacanti e disponibili e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico e quelli non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro il 31 dicembre, vanno conferite a supplenze annuali.

Il 6° comma prevede che, per il contratto, le graduatorie da utilizzare sono quelle permanenti dei CSA (ex Provveditorati Studi). In tale tipologia rientrano tutti gli spezzoni orari non assegnati dai CSA. Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti si utilizzano quelle d'istituto.

Il comma 3° prevede che, nei casi diversi da quelli previsti dai citati commi 1 e 2 (supplenze brevi e saltuarie, interdizione, scadenze di inidoneità al servizio, ecc.), si provvede con supplenze temporanee ed il comma 7° precisa che le graduatorie da utilizzare sono quelle d'istituto.

I successivi regolamenti applicativi della legge, D.M. n. 201/2000 e D.M. 103/2001 non hanno modificato l'interpretazione della legge confermando quanto sopra riportato e specificando, in particolare l'art. 7 del DM 201/00 che, i dirigenti scolastici, possono conferire supplenze utilizzando le graduatorie d'istituto solo per posti che non è stato possibile assegnare al personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello stesso DM.

Orbene, tale ultimo comma ribadisce l'utilizzo delle graduatorie d'istituto solo in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti o in carenza di aspiranti interessati, le successive direttive ministeriali, compresa quella del 23 luglio '03, confermano quanto evidenziato.

Ma i dirigenti scolastici, invece, continuano a non rispettare né l'ordine, né la modalità di interpellato in violazione dell'art. 12 del D.M. 103/2001, pur avendo avuto a disposizione quasi un mese per conferire i contratti citati, norma che, per i contratti annuali o superiori a 30 giorni prevede che la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma e deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare il giorno

e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ci si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

Tale proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata anche con accettazione telegrafica, le convocazioni telefoniche fatte in questi giorni sono illegittime e quindi possono essere impugnate.

Prof. Francesco SOLA

Segr. Gen.le SAB (Gilda-Unams)